

**Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 comma 1 del DPCM 13/11/2020 Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2019 di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119", delle risorse della Regione Toscana e delle ulteriori risorse assegnate, per complessivi € 652.905,05**

## **1. MODALITA'**

**1.1** Per la concessione dei contributi di cui articolo 3 comma 1 del DPCM 13/11/2020 *Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2019 di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119"*, delle risorse della Regione Toscana e delle ulteriori risorse assegnate sarà emanato apposito avviso pubblico rivolto agli Ambiti territoriali dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi, per la presentazione di programmi antiviolenza.

## **2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO**

**2.1** Per gli interventi di cui al punto 1 le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 652.905,05

## **3. OBIETTIVO**

**3.1** I contributi verranno concessi per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi attraverso una programmazione antiviolenza condivisa che vedrà coinvolti soggetti pubblici e privati.

## **4. SOGGETTI PROPONENTI**

**4.1** I programmi da presentare per la partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere adottati e presentati da:

a) Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza iscritti all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'intesa 24/11/2014 di cui al decreto dirigenziale n. 11512 del 06/07/2021 e risultino operativi da almeno 6 mesi al 31/12/2020.

b) Le Province purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento.

**4.2** Nel caso sia la Provincia il soggetto proponente sarà necessariamente anche il soggetto attuatore del Programma antiviolenza.

## **5. SOGGETTI GESTORI**

**5.1** I soggetti gestori sono i soggetti ai quali la Regione erogherà le risorse per l'attuazione del programma e ne sono i responsabili della gestione nei confronti della stessa.

**5.2** I soggetti gestori dovranno firmare con la Regione Toscana un'apposita convenzione la cui bozza sarà approvata con il decreto di emanazione dell'avviso pubblico;

**5.3** I soggetti gestori, che dovranno essere indicati nel programma antiviolenza presentato, potranno essere:

a) la Società della Salute, laddove costituita

b) il Comune ovvero l'Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila per la violenza di genere;

c) la Provincia nel caso di cui al punto 4.2.

## **6. SOGGETTI PARTNER**

**6.1** Sono soggetti partner obbligatori i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti nell'ambito territoriale zonale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a).

**6.2** Nel caso in cui nell'Ambito territoriale zonale siano operativi più Centri Antiviolenza di cui al punto 4.1 lettera a), il programma potrà prevedere forme di partenariato fra gli stessi.

## **7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI AZIONE AMMESSE**

**7.1** Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

- a) percorsi di autonomia delle donne: sostegno abitativo (contributi affitto secondo quanto stabilito nell'allegato A della DGR 92/2019), seconde accoglienze/strutture di semiautonomia), azioni per il reinserimento lavorativo/sostegno economico, anche in deroga ai regolamenti comunali;
- b) pronta emergenza: secondo quanto stabilito nella DGRT 503/2020
- c) nella misura massima del 5%: azioni di sensibilizzazione, formazione congiunta, e programmi per i maltrattanti;

**7.2** Le strutture di seconda accoglienza o strutture di semiautonomia:

- a) devono rispettare la normativa regionale di cui all' articolo 22 lettera a) della legge 41/2005 e, conseguentemente, del capo III del Regolamento 9 gennaio 2018 n. 2/R;
- b) in tali strutture possono essere accolte anche donne che richiedono il primo pronto intervento in emergenza (h72)
- c) possono essere sia strutture esclusivamente dedicate a donne vittime di violenza ed eventuali loro figli gestite dai centri antiviolenza oppure strutture multi utenza ad esclusione di quelle per le tossicodipendente e il disagio mentale e la tratta, purché le donne ivi accolte siano seguite dal centro antiviolenza;

## **8. RIPARTIZIONE RISORSE**

**8.1** L'importo complessivo delle risorse verrà ripartito per Ambito territoriale Zonale secondo la percentuale prevista per la ripartizione del fondo sociale regionale

**8.2** La quota assegnata a ciascun Ambito territoriale Zonale su cui operano i Centri Antiviolenza esistenti costituisce il massimo del finanziamento del programma.

**8.3** Il finanziamento può essere incrementato qualora al programma aderiscano con le stesse modalità ed impegni, altri Ambiti territoriali Zonali oltre a quella di riferimento. In tal caso il finanziamento viene incrementato della quota prevista per ciascun Ambito territoriale Zonale che aderisce al programma.

**8.4** Ogni ambito territoriale zonale può partecipare ad un solo programma.

## **9. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

**9.1** Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute negli anni 2021-2022:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto per il percorso di autonomia della donna;
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione ordinaria, mobili, ecc.);
- Spese di gestione della struttura di accoglienza (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità delle donne (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ad esclusione di spese per sigarette e alcolici, spese per consumazione al bar e al ristorante, compreso l'asporto, spese extra quali ad es. cinema, teatro, piscina, palestra, ecc) e per il percorso di autonomia (percorsi professionalizzanti ecc);
- Spese per la pronta emergenza sostenute nel periodo di emergenza sanitaria covid-19 (così come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri dal 31/01/2020 fino al 31/07/2020 salvo eventuali proroghe): spese sanificazione ambienti, spese per l'acquisto di dispositivi di

protezione, spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione così come anche indicato nella DGR n. 503/2020.)

**9.2** Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto di lavoro dipendente di qualsiasi tipologia anche a carattere occasionale o tempo determinato, incarichi conferiti a qualsiasi titolo e comunque qualsiasi prestazione lavorativa prestata da un dipendente pubblico);
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- spese non direttamente e chiaramente riconducibili al progetto;
- Ogni altra spesa non congrua e non adeguatamente motivata e documentata come sarà dettagliatamente indicato nel successivo decreto dirigenziale di approvazione delle modulistica.

**9.3** Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo o al/ai partner del progetto (non sono dunque ammessi "pocket money" e scontrini fiscali) e dovranno riferirsi a spese sostenute nell'anno 2021-2022.

## **10. MONITORAGGIO**

**10.1** I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno mettere a disposizione della Regione i dati e le informazioni in loro possesso al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e monitoraggio, così come previste dall'articolo 5, comma 2 del DPCM 13/11/2020 relativo a *Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2019 di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119.*

## **11. DOMANDA**

**11.1** I soggetti interessati dovranno presentare richiesta di contributo compilando apposita scheda programmatica secondo i termini e le modalità che verranno indicate nell'avviso.

**11.2** La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 4.
- presentata dopo la scadenza del termine che verrà previsto nell'avviso;
- non è sottoscritta dal legale rappresentante ove esplicitamente richiesto;
- viene presentata in modo difforme dalle indicazioni che verranno appositamente previste nell'avviso.

## **12. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**12.1** Le spese, oltre a quanto indicato al punto 5, dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

**12.2** Qualora la documentazione presentata, risulti non completa, difforme alle indicazioni fornite o non atta a garantire il riscontro certo sull'effettività e regolarità della spesa, l'amministrazione regionale procederà a richiedere specifica integrazione, una sola volta, stabilendo termini inderogabili entro i quali dovrà essere data risposta.

**12.3** La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

## **12. REVOCA DEI CONTRIBUTI**

**12.1** I contributi erogati saranno revocati totalmente:

- qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana;

- mancata preventiva comunicazione di eventuale variazione di programma.
- qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 10.

**12.2** I contributi saranno revocati parzialmente:

- per minori spese sostenute anche ai sensi di quanto indicato al punto 12.